

A cura di Marco Baldin

L'autofattura per regolarizzazione

Categoria: **Iva**
Sottocategoria: **Fattura**

Nel caso in cui si effettuino acquisti di beni o servizi senza ricevere la relativa fattura o ricevendo un documento irregolare il cessionario dovrà procedere alla regolarizzazione mediante l'emissione di autofattura al fine di evitare le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997. Lo scopo del presente contributo è quello di fornire un quadro operativo sull'emissione dell'autofattura al fine di regolarizzare operazioni di acquisto.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
L'autofattura per regolarizzazione	2
Regolarizzazione per acquisti interni	2
Regolarizzazione per acquisti intracomunitari	3
Modalità operative di emissione dell'autofattura	4
Riferimenti normativi	6
Allegato 1	
L'Esperto risponde	7

Premessa

Nel caso in cui un soggetto passivo IVA si trovi ad acquistare beni o servizi inerenti alla propria attività ricevendo un documento irregolare o, in alternativa, senza ricevere la relativa fattura, al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997, dovrà procedere alla regolarizzazione secondo quanto prescritto dalla medesima norma.

Detta procedura consiste nella trasmissione di un'autofattura al Sistema di Interscambio contraddistinta da uno specifico codice "TipoDocumento" (TD20), la quale sostituisce l'obbligo, previsto dallo stesso articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997, di presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'autofattura in formato analogico.

Si sottolinea, infine, come, per quanto concerne gli acquisti intracomunitari, la regolarizzazione sia disciplinata dall'articolo 46 comma 5 del D.L. 331/1993.

L'autofattura per regolarizzazione

Regolarizzazione per acquisti interni

Il committente o il cessionario che, nell'esercizio professioni, arti o imprese, abbia acquistato servizi o beni in assenza di emissione di fattura nei termini di legge o con emissione di irregolare fattura da parte dell'altro contraente, a norma dell'articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997, è tenuto a regolarizzare l'operazione al fine di evitare di incorrere nell'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro per ogni singola violazione. Ovviamente, quest'ultima può essere ridotta mediante il ricorso al ravvedimento operoso ex articolo 13 del DLgs. 41972/1997

In particolare, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 8 del DLgs. 471/1997, nell'ipotesi di omessa fatturazione da parte del cedente o prestatore, il cessionario o committente, entro quattro mesi da quando l'operazione è stata effettuata, dovrà:

- ➔ presentare un documento in duplice copia all'Ufficio competente, entro il trentesimo giorno successivo al suindicato termine, ai sensi dell'articolo 21 del D.p.r 633/1972 relativo alla fatturazione delle operazioni;
- ➔ versare, entro lo stesso termine, l'imposta, se dovuta, mediante F24 utilizzando il codice tributo 199399;
- ➔ annotare l'autofattura emessa nel registro degli acquisti riportando il riferimento al modello F24 con cui è stata versata l'IVA, se dovuta.



A norma dell'articolo 6 del D.p.r. 633/1972 si ricorda che, in linea generale, il momento di effettuazione delle operazioni interne coincide con la data di stipula dell'atto per le cessioni di beni immobili, con quella di consegna o spedizione per le cessioni di beni o con la data di pagamento per le prestazioni di servizi.

Specifiche deroghe sono previste dallo stesso articolo 6 del DPR 633/1972.

In caso di ricezione di fattura irregolare da parte del cedente o prestatore, il cessionario o committente è tenuto a:

- ➔ presentare un documento integrativo, in duplice copia contenente le indicazioni di cui all'articolo 21 del D.p.r. 633/1972, all'Ufficio competente, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura originaria;
- ➔ versare, entro lo stesso termine, la maggiore imposta eventualmente dovuta mediante F24 utilizzando il codice tributo 9399;
- ➔ annotare l'autofattura emessa nel registro degli acquisti riportando il riferimento al modello F24 con cui è stata versata la maggiore imposta, ove dovuta.

Come già rilevato in premessa, si sottolinea come nell'ambito della fatturazione elettronica, i documenti finalizzati alla regolarizzazione devono essere emessi in formato XML e trasmessi al Sdl. tale modalità sostituisce l'obbligo di presentazione del documento (analogico) al competente Ufficio.

Secondo la norma di comportamento AIDC 209/2020, in base al principio di correttezza e buona fede il cessionario o committente che riceve una fattura errata o irregolare sarebbe tenuto a segnalare al cedente o prestatore l'errore affinché quest'ultimo possa emettere una nota di variazione per eliminare o correggere il documento emesso.

Regolarizzazione per acquisti intracomunitari

Anche per le operazioni intracomunitarie, nel caso di inadempienza da parte del fornitore estero, è previsto un obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario nazionale specificamente disciplinato dall'articolo 46 comma 5 del D.L. 331/1993.

Laddove, infatti, il cessionario o committente, "debitore d'imposta" a seguito di un acquisto intracomunitario, di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE o di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato, non abbia ricevuto il documento di certificazione dell'acquisto dal prestatore o cedente entro il secondo mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata, dovrà emettere autofattura, in copia unica, entro il giorno 15 del terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

La regolarizzazione sarà necessaria anche nel caso in cui abbia ricevuto il documento di acquisto con indicazione di un importo più basso di quello effettivo. In questo caso dovrà emettere una fattura integrativa, entro il giorno 15 del mese successivo alla data di registrazione della fattura originaria.



RICORDA - L'articolo 39 del D.L. 331/1993 dispone che l'effettuazione di un acquisto intracomunitario è individuabile nel momento di inizio del trasporto o della spedizione del bene dallo Stato del cedente UE.

Per entrambe le ipotesi elencate, l'autofattura, entro lo stesso termine di emissione e con riferimento al mese precedente va annotata nel registro delle vendite ma anche in quello degli acquisti con assolvimento dell'imposta in liquidazione ex articolo 47, comma 1 D.L. 331/1993. In applicazione del meccanismo del reverse charge l'IVA viene, infatti, computata nella liquidazione periodica come risultato della registrazione a debito e a credito del tributo. Diversamente dalla regolarizzazione prevista per le operazioni interne, la disciplina in commento non impone quindi all'operatore nazionale di versare direttamente l'imposta mendiate F24.

Modalità operative di emissione dell'autofattura

Ai fini della predisposizione ed emissione dell'autofattura, così come indicato nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, occorre utilizzare il codice "TipoDocumento" TD20, riportando l'imponibile, la relativa imposta e/o gli eventuali importi per i quali non si applica il tributo (specificando il relativo codice "Natura"). Ai fini della compilazione del documento occorre riportare le seguenti informazioni:

Codice <TipoDocumento>	TD20
Campo <CedentePrestatore>	Dati del fornitore
Campo <CessionarioCommittente>	Identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o integrazione
Campo <Data>	Data di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall'articolo 21 comma 2 del D.p.r. 633/1972
Campo <Numero>	Numerazione progressiva ad hoc
Campo <ImponibileImporto>	Imponibile non fatturato o non indicato nella fattura inviata dal cedente o prestatore
Campo <Imposta>	Imposta relativa all'imponibile non fatturato o non indicato in fattura
Campo <Natura>	Da compilare nel caso di regimi di non imponibilità o esenzione da IVA
Campo <DatiFattureCollegate>	Estremi della fattura irregolare inviata dal cedente o



	prestatore (da compilare solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente/prestatore)
--	--

Esempio 1 - Mancata ricezione della fattura

Rossi srl ha effettuato nei confronti di Verdi srl una cessione di beni nel mese di maggio 2021 (consegna dei beni in data 19.7.2021) per un valore di 10.000,00 euro più IVA (22%). Verdi srl, al 19.11.2021, non avendo ancora ricevuto la fattura da parte del fornitore, provvede a regolarizzare l'acquisto entro i 30 giorni successivi emettendo autofattura mediante SdI, indicando i seguenti elementi:

Codice <TipoDocumento>	TD20
Campo <CedentePrestatore>	Rossi srl
Campo <CessionarioCommittente>	Identificativo IVA di Verdi1 srl
Campo <Data>	19.7.2021
Campo <Numero>	Numerazione progressiva ad hoc (es. "1A")
Campo <ImponibileImporto>	10.000,00 euro
Campo <Imposta>	2.200,00 euro
Campo <Aliquotalva>	22.00

Entro lo stesso termine di 30 giorni Verdi srl provvede altresì ad effettuare il versamento dell'imposta pari a 2.200,00 euro mediante F24 con codice tributo 9399 e ad annotare il documento nel registro degli acquisti riportando, ai fini della detrazione, i riferimenti del versamento dell'imposta eseguito con modello F24.



Esempio 2 - Ricezione di un documento irregolare

Nei confronti della stessa Verdi srl, in data 15.11.2021, la società Gialli srl ha effettuato una cessione di beni per 20.000,00 euro più IVA (22%) emettendo, in pari data, una fattura per un importo parziale di 5.000,00 euro. Si ipotizza che la registrazione del documento da parte di Verdi srl sia avvenuta nella medesima data. Pertanto, posta l'irregolarità dell'importo fatturato, Verdi srl per non incorrere in sanzioni provvede alla regolarizzazione entro i 30 giorni successivi alla registrazione del documento di acquisto emettendo autofattura mediante SdI, indicando i seguenti elementi:

Codice <TipoDocumento>	TD20
Campo <CedentePrestatore>	Gialli srl
Campo <CessionarioCommittente>	Identificativo IVA di Verdi srl
Campo <Data>	15.11.2021
Campo <Numero>	Numerazione progressiva ad hoc (es. "2A")
Campo <ImponibileImporto>	15.000,00 euro
Campo <Imposta>	3.300,00 euro
Campo <Aliquotalva>	22.00
Campo <DatiFattureCollegate>	Estremi della fattura irregolare di riferimento inviata dal cedente o prestatore

Entro lo stesso termine di 30 giorni Verdi srl provvede ad effettuare il versamento dell'imposta pari a 3.300,00 euro mediante F24 con codice tributo 9399 e ad annotare il documento nel registro degli acquisti riportando il riferimento al modello di pagamento F24 della maggiore IVA dovuta.

Riferimenti normativi

- [Articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997;](#)
- [Articolo 46 comma 5 del D.L. 331/1993;](#)
- [Articolo 21 del D.p.r 633/1972.](#)

Allegato 1

L'Esperto risponde...

Oggetto: Regolarizzazione splafonamento

DOMANDA

?

Nel caso in cui un fornitore, che ha ricevuto regolare dichiarazione d'intento, emetta fatture non imponibili articolo 8, comma 1, lettera C del D.p.r. 633/1972 per un ammontare superiore a quanto riportato nel documento e causando lo splafondamento dell'emittente è possibile regolarizzare la mancata applicazione dell'IVA? la regolarizzazione può avvenire con autofattura?

RISPOSTA

!

È possibile regolarizzare lo splafonamento versando sanzioni e interessi e scegliendo, alternativamente, di chiedere al proprio fornitore l'emissione di una nota di variazione in aumento o di emettere un'autofattura con versamento dell'IVA o con assolvimento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

Qualora si scelga l'emissione dell'autofattura (elettronica dal 1.1.2019), al fine della corretta compilazione del file XML va innanzitutto rilevato che è previsto lo specifico il codice <TipoDocumento> "TD21".

Il file XML va compilato indicando i dati dell'emittente sia nel campo <CedentePrestatore> che in quello <CessionarioCommittente>. Va, quindi, inserito l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta relativa.

Se l'esportatore emette una distinta autofattura per ogni fornitore, andranno riportati, nel campo <DatiFattureCollegate>, gli estremi della fattura precedentemente emessa da rettificare. Qualora, invece, il cessionario/committente intenda emettere un unico documento riepilogativo, i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei singoli fornitori potranno essere indicati in un allegato all'autofattura.

Nel campo <Data>, nel quale, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella propria Guida, deve essere riportata la *"data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento"*.